



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE



VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 28 SETTEMBRE 2007

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. DEROGHE EX ART. 40/3 N.O.I.F.

IL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C.

- preso atto delle garanzie fornite dalla società REGGINA CALCIO S.p.A. in merito all'assistenza ed alle cure con cui i giovani interessati saranno seguiti nella loro attività scolastica e civica, sia nella preparazione tecnica, ha concesso alla nominata Società la deroga, per la stagione sportiva 2007/2008, prevista dalla normativa federale (ex art. 40/3 delle N.O. I.F.) per il tesseramento dei calciatori:

BASSO	Christofer	- nato il 14 febbraio 1993
CAMILLERI	Vincenzo	- nato il 06 marzo 1992
CHERILLO	Antonio	- nato il 19 marzo 1992
LEONE	Daniel	- nato il 03 giugno 1993
MENTO	Alessio	- nato il 03 luglio 1992
PICONE	Andrea	- nato il 25 settembre 1991

E' fatta salva la facoltà di revocare il suddetto tesseramento nelle ipotesi in cui, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, gli interessati non osservino regolarmente la frequenza scolastica o vi rinuncino. Pertanto, la REGGINA CALCIO S.p.A. è invitata a trasmettere al Settore Giovanile e Scolastico notizie inerenti l'andamento scolastico ed il risultato finale dei calciatori tesserati in deroga ex art. 40/3 delle N.O.I.F.

1.2. RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all'espressa condizione che allo stesso non prendano parte calciatori di età inferiore a 12 anni anagraficamente compiuti

società richiedente: **A.S. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI di Pianopoli**

società interessata: JUVENTUS F.C. S.p.A.

data ed ora del raduno: 15 ottobre 2007, con inizio alle ore 14,30

campo utilizzato: Campo comunale "CATANIA" di Pianopoli

responsabile organizzativo: NOTARIS Giovanni

responsabili tecnici: MESSINA Giovanbni e SALADINO Ivan

1.3. SOCIETA' RINUNCIATARIE AI CAMPIONATI DI L.N.D.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della società **CALCIO CITTADELLABONIFATI** di Bonifati al Campionato di 3ª Categoria con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (18 settembre 1980) ed il numero di matricola (68469), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **CALCIO CITTADELLABONIFATI** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 15.9.2007.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della **A.S.D. S. MANGO di San Mango d'Aquino** al Campionato di 2ª Categoria con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (25 luglio 1989) ed il numero di matricola (77779), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la **A.S.D. S. MANGO di S. Mango d'Aquino** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 19.9.2007.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della **F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA di Francavilla Angitola** al Campionato di 3ª Categoria con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (25 settembre 2000) ed il numero di matricola (610603), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la **F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA di Francavilla Angitola** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 17 settembre 2007.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della **A.S. VIRTUS VILLESE di Villa San Giovanni** al Campionato Regionale Juniores con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (05 ottobre 2001) ed il numero di matricola (912540), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la **A.S. VIRTUS VILLESE di Villa San Giovanni** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 21.9.2007.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della **S.C. SPORTING CENTER di Corigliano Calabro** al Campionato di Calcio a Cinque Maschile con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (07 agosto 2004) ed il numero di matricola (914604), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la **S.C. SPORTING CENTER di Corigliano Calabro** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 18 settembre 2007.

Il Presidente della F.I.G.C.

vista la rinuncia della società **SOCCER CLUB ACRI 2006 di Acri** al Campionato di 3ª Categoria con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (12 settembre 2008) ed il numero di matricola (917899), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori già per essa tesserati durante la stagione 2006/2007

premesse quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la **A.S. VIRTUS VILLESE di Villa San Giovanni** a partecipare, per la stagione sportiva 2007/2008, ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 15 settembre 2007.

1.4. CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Con richiamo a quanto pubblicato con il Comunicato Ufficiale n.2, poiché sono intervenute sostanziali variazioni nel quadro generale dei Campionati Regionali, anche in relazione a rinunce presentate da alcune Società, si rende necessario provvedere alla surroga delle stesse Società ed alla parziale modifica dei gironi comunicati in precedenza.

CAMPIONATO REGIONALE "ALLIEVI"

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalle società **A.S. STILESE "A. TASSONE", A.S. REGGIO 2000** ed **A.C. SILA REGIA**, relative alla rinuncia delle stesse alla partecipazione al Campionato a margine, si provvede alla loro surroga con le società comprese nella graduatoria precedentemente pubblicata:

PoI. SAN FILI

S.S.SCHIAVONEA CALCIO

SSC POPILBIANCO.

Si da altresì atto che hanno proposto domanda di ammissione al Campionato Regionale Allievi le società appresso indicate, non ammesse a partecipare per mancanza di posti in organico e per le motivazioni a fianco delle stesse indicate:

CCS CALCIO S. ELIA	(retrocessa – terzultima classificata girone A)
A.C. ARDORE SPORTIVA	(retrocessa – penultima classificata girone B)
POL. AZZURRA 1998 (S. Onofrio)	(retrocessa – penultima classificata girone c)
A.S. AZZURRA (Rende)	(rinunciataria al campionato 2006/2007 – C.U. n.11)
A.S. CAMPIONI	(domanda trasmessa in ritardo ed a mezzo fax)
ASD PRESILA VALLECUPO	(domanda trasmessa in ritardo ed a mezzo fax)

ORGANICO

Sulla base delle variazioni intervenute, si trascrive di seguito il nuovo organico delle società che vengono ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi e la nuova composizione dei Gironi:

1.	912942	ASPI	A.S.P.I. PADRE MONTI	di	Polistena
2.	912038	A.C.	ARMANDO SEGATO	di	Reggio Calabria
3.	610148	A.S.	BOVALINESE	di	Bovalino
4.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
5.	913818	F.C.	CALCIO ACRI	di	Acri
6.	916952	A.S.	CALCIO REGGIO	di	Reggio Calabria
7.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Meliito Di Porto Salvo
8.	205783	POL.	CANCELLESE 1991	di	Rende
9.	914803	A.S.	CATAFORIO	di	Reggio Calabria
10.	610352	F.C.	CAPO SUD	di	Montebelle Ionico
11.	914369	F.C.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
12.	74898	POL.	CATONA DILETTANTISTICA	di	Reggio Calabria
13.	203998	A.S.	CENTRO REGGIO JUNIOR	di	Reggio Calabria
14.	610694	A.S.C.	CITTA' DI CARIATI	di	Cariati
15.	203067	A.S.	COMMENDA	di	Rende
16.	203464	SAS.	D.L.F. PAOLA	di	Paola
17.	913143	A.S.	DEPORTIVO SAN SPERATO	di	Reggio Calabria
18.	911414	USC	DON BOSCO	di	Monasterace
19.	912052	ASD	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli
20.	60979	S.S.	FUSCALDO	di	Fuscaldo
21.	917146	A.P.D.	GALLICESE	di	Reggio Calabria
22.	13140	U.S.	GIOIOSA JONICA	di	Gioiosa Jonica
23.	205447	A.S.	INTERLOGOS CAMPUSCALABRIA	di	Tarsia
24.	206488	F.C.	INTERPALMI	di	Palmi
25.	911363	A.S.	JONICA CALCIO	di	Rossano
26.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
27.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
28.	206534	S.C.	MEDITERRANEA CALCIO	di	Scalea
29.	912352	A.S.	MICHELE CARA	di	Rossano
30.	610091	S.S.C.	POPILBIANCO	di	Cosenza
31.	65625	N.S.	PRO COSENZA CALCIO	di	Cosenza
32.	73166	A.S.D.	PROMO SPORT CALCIO	di	Lamezia Terme
33.	45810	A.S.	RAFFAELE NICASTRO	di	Lamezia Terme
34.	205555	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
35.	610420	S.S.	REAL PIANE CRATI	di	Piane Crati
36.	58807	A.S.D.	REGGIOSUD 2004	di	Reggio Calabria
37.	43010	A.S.	ROCCELLA	di	Rocella Jonica
38.	917144	A.C.	ROSSANO	di	Rossano
39.	60668	POL.	SAN FILI	di	San Fili
40.	70455	U.S.	S. MARIA CATANZARO S.P.A.	di	Catanzaro
41.	610334	S.S.	SCHIAVONEA CALCIO	di	Corigliano Calabro
42.	913819	A.S.D.	SOVERATO V.	di	Soverato
43.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
44.	916700	A.S.	TERME LUIGIANE	di	Acquappesa
45.	912426	A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	di	Reggio Calabria
46.	918556		VIGOR PALMI 2004	di	Palmi
47.	910859	A.S.	VIRTUS GIOIA	di	Gioia Tauro
48.	912540	A.S.	VIRTUS VILLESE	di	Villa San Giovanni

unitamente alla partecipazione, al di fuori dell'organico e senza diritto a classifica, delle seguenti Società militanti nelle Leghe Professionistiche:

49.	917366	F.C.	CATANZARO S.P.A.	di	Catanzaro
50.	64184	F.C.	CROTONE S.R.L.	di	Crotone
51.	65199		VIGOR LAMEZIA S.R.L.	di	Lamezia Terme

COMPOSIZIONE DEI GIRONI DOPO LA RIFORMULAZIONE

girone "A"

- 1- A.C. ARMANDO SEGATO
- 2- A.S. CALCIO REGGIO
- 3- ASD CALCISTICA SPINELLA
- 4- F.C. CAPO SUD
- 5- A.S. CATAFORIO
- 6- Pol. CATONA DILETTANTISTICA
- 7- S.C. CENTRO REGGIO SUD
- 8- A.S. DEPORTIVO SAN SPERATO
- 9- APD GALLICESE
- 10- A.S. REGGIO SUD 2004
- 11- A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE
- 12- A.S. VIRTUS VILLESE

girone "B"

- 1- A.S. BOVALINESE
- 2- S.C. C S P R 94
- 3- U.S.C. DON BOSCO
- 4- U.S. GIOIOSA JONICA
- 5- F.C. INTER PALMI
- 6- SSD KENNEDY J.F.
- 7- A.S. JUVENTINA SIDERNO
- 8- ASPI PADRE MONTI
- 9- A.S. ROCCELLA
- 10- A.S. SOVERATO V.
- 11- VIGOR PALMI 2004
- 12- VIRTUS GIOIA

girone "C"

- 1- F.C. CATANZARO
- 2- F.C. CATANZARO LIDO 2004
- 3- D.L.F. PAOLA
- 4- A.S. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI
- 5- S.S. FUSCALDO
- 6- S.C. MEDITERRANEA CALCIO
- 7- A.S. PROMO SPORT CALCIO
- 8- A.S. RAFFAELE NICASTRO
- 9- Pol. REAL PIANE CRATI
- 10- Pol. SAN FILI
- 11- A.S. SANTA MARIA
- 12- A.S. TERME LUIGIANE
- 13- VIGOR LAMEZIA

girone "D"

- 1- F.C. CALCIO AGRICOLA
- 2- Pol. CANCELLESE
- 3- ASC CITTA' DI CARIATI
- 4- A.S. COMMENDA
- 5- F.C. CROTONE CALCIO
- 6- A.S. INTER LOGOS
- 7- A.S. JONICA CALCIO
- 8- A.S. MICHELE CARA
- 9- SSC POPILBIANCO
- 10- N.S. PRO COSENZA
- 11- POL. REAL COSENZA
- 12- A.C. ROSSANO
- 13- S.S. SCHIAVONEA CALCIO
- 14- SPORTING CLUB CORIGLIANO

LIMITI DI ETÀ

Per la corrente stagione sportiva, possono prendere parte all'attività della categoria "Allievi" i nati dal giorno 1 gennaio 1991 e che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 14 OTTOBRE 2007**.

CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI"

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalle società **U.S. VIBONESE CALCIO**, **S.S. REAL PIANE CRATI** e **U.S. SANTA MARIA** relativa alla rinuncia delle stesse alla partecipazione al Campionato a margine, nonché dell'errata inclusione in organico della Pol. PRO REGGINA 97, si provvede all'opportuna surroga con la società:

CALCIO CITTADELLABONIFATI, che ne ha fatto richiesta.

ORGANICO

Sulla base delle variazioni intervenute, si trascrive di seguito il nuovo organico delle società che vengono ammesse a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi e la nuova composizione dei Gironi:

1.	912942	ASPI	A.S.P.I. PADRE MONTI	di	Polistena
2.	912038	A.C.	ARMANDO SEGATO	di	Reggio Calabria
3.	76492	A.S.	AZZURRA	di	Rende
4.	911421	A.S.D.	AZZURRA 1998	di	Sant' Onofrio
5.	610148	A.S.	BOVALINESE	di	Bovalino
6.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
7.	68469		CALCIO CITTADELLABONIFATI	di	Bonifati

8.	917231	C.C.S.	CALCIO SANT ELIA	di	Reggio Calabria
9.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Melito Di Porto Salvo
10.	205783	POL	CANCELLESE 1991	di	Rende
11.	914803	A.S.	CATAFORIO	di	Reggio Calabria
12.	914369	F.C.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
13.	74898	POL.	CATONA DILETTANTISTICA	di	Reggio Calabria
14.	203998	S.C.	CENTRO REGGIO JUNIOR	di	Reggio Calabria
15.	610694	A.S.C.	CITTA' DI CARIATI	di	Cariati
16.	203067	A.S.	COMMENDA	di	Rende
17.	911414	USC	DON BOSCO	di	Monasterace
18.	912052	ASD	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli
19.	60979	S.S.	FUSCALDO	di	Fuscaldo
20.	917146	A.P.D.	GALLICESE	di	Reggio Calabria
21.	205447	A.S.	INTERLOGOS CAMPUSCALABRIA	di	Tarsia
22.	911363	A.S.	JONICA CALCIO	di	Rossano
23.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
24.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
25.	911871	POL.	LIBERTAS T. MAESTRELLI	di	Reggio Calabria
26.	916566	A.S.	MEDITERRANEO	di	Reggio Calabria
27.	912352	A.S.	MICHELE CARA	di	Rossano
28.	610091	S.S.C.	POPILBIANCO	di	Cosenza
29.	65625	N.S.	PRO COSENZA CALCIO	di	Cosenza
30.	610425	POL.	PRO REGGINA 97	di	Reggio Calabria
31.	73166	A.S.	PROMO SPORT CALCIO	di	Lamezia Terme
32.	45810	A.S.	RAFFAELE NICASTRO	di	Lamezia Terme
33.	205555	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
34.	910127	A.S.	REGGIO 2000	di	Reggio Calabria
35.	58807	A.S.D.	REGGIOSUD 2004	di	Reggio Calabria
36.	43010	A.S.	ROCCELLA	di	Roccella Ionica
37.	917144	A.C.	ROSSANO	di	Rossano
38.	913819	A.S.D.	SOVERATO V.	di	Soverato
39.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
40.	912426	A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	di	Reggio Calabria
41.	918556		VIGOR PALMI 2004	di	Palmi
42.	912540	A.S.	VIRTUS VILLESE	di	Villa San Giovanni

unitamente alla partecipazione, al di fuori dell'organico e senza diritto a classifica, delle seguenti Società militanti nelle Leghe Professionistiche:

43.	64148	F.C.	CROTONE S.R.L.	di	Crotone
44.	41740		REGGINA CALCIO S.P.A	di	Reggio Calabria
45.	65199		VIGOR LAMEZIA S.R.L.	di	Lamezia Terme

COMPOSIZIONE DEI GIRONI DOPO LA RIFORMULAZIONE

girone "A"

- 1- A.C. ARMANDO SEGATO
- 2- ASD CALCISTICA SPINELLA
- 3- F.C. CAPO SUD
- 4- A.S. CATAFORIO
- 5- S.C. CENTRO REGGIO JUNIOR
- 6- CCS CALCIO S. ELIA
- 7- Pol. LIBERTAS MAESTRELLI
- 8- ASD MEDITERRANEO
- 9- A.S. REGGIO 2000
- 10- ASD REGGIO SUD 2004
- 11- A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE

girone "B"

- 1- A.S. BOVALINESE
- 2- Pol. CATONA DILETTANTISTICA
- 3- S.C. C S P R 94
- 4- USC DON BOSCO
- 5- APD GALLICESE
- 6- A.S. JUVENTINA SIDERNO
- 7- ASPI PADRE MONTI
- 8- REGGINA CALCIO
- 9- A.S. ROCCELLA
- 10- U.S. SOVERATO V.
- 11- VIGOR PALMI 2004
- 12- A.S. VIRTUS VILLESE

girone "C"

- 1- Pol. AZZURRA 1998 (S. ONOFRIO)
- 2- CALCIO CITTADELLABONIFATI
- 3- F.C. CATANZARO LIDO 2004
- 4- ASD FOOTBALL 3000 PIANOPOLI
- 5- S.S. FUSCALDO
- 6- SSD KENNEDY J.F.
- 7- A.S. RAFFAELE NICASTRO
- 8- SSC POPILBIANCO
- 9- N.S. PRO COSENZA
- 10- A.S. PROMO SPORT CALCIO
- 11- VIGOR LAMEZIA

girone "D"

- 1- A.S. AZZURRA (Rende)
- 2- Pol. CANCELLESE
- 3- ASC CITTA' DI CARIATI
- 4- A.S. COMMENDA
- 5- F.C. CROTONE CALCIO
- 6- A.S. INTER LOGOS
- 7- A.S. JONICA CALCIO
- 8- A.S. MICHELE CARA
- 9- POL. REAL COSENZA
- 10- A.C. ROSSANO
- 11- SPORTING C LUB CORIGLIANO

LIMITI DI ETÀ'

Per la corrente stagione sportiva, possono prendere parte all'attività della categoria "Giovanissimi" i nati dal giorno 1 gennaio 1993 e che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 14 OTTOBRE 2007**.

1.5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

Tenuto conto delle caratteristiche dell'attività della categoria "Allievi" e di quelle dell'attività "Giovanissimi", per le squadre che partecipano ai Campionati Regionali resta obbligatorio l'utilizzo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In presenza di casi particolari e di comprovata necessità, il Presidente del Comitato Regionale L.N.D., in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può richiedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, utilizzando tecnici non qualificati che abbiano frequentato corsi CONI-FIGC.

In conseguenza, tutte le Società ammesse ai predetti Campionati, qualora non vi abbiano ancora provveduto, prima dell'inizio dei Campionati stessi, dovranno fornire dimostrazione dell'avvenuto tesseramento di un tecnico qualificato, inviando copia del tesseramento stesso.

SALUTO

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

SOCIETÀ FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Professionisti di Serie C (CROTONE CALCIO, F.C. CATANZARO, e VIGOR LAMEZIA) è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

MODALITÀ FASE FINALE

Per quanto attiene le Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, per entrambi i Campionati Allievi e Giovanissimi accede alle finali nazionali di categoria direttamente la società VIGOR LAMEZIA, essendo l'unica a non partecipare ai Campionati Nazionali

Le Società appartenenti alla L.N.D. o al Settore Giovanile e Scolastico prime classificate nei rispettivi gironi, al termine delle gare in programma, per il conseguimento del titolo di "CAMPIONE REGIONALE" Dilettanti/Giovanile", disputeranno la fase di semifinale, con gare di andata e di ritorno, articolate secondo il calendario appresso stabilito per sorteggio:

1ª giornata

Vincente "C"/Vincente "A"

Vincente "B"/Vincente "D"

2ª giornata

Vincente "A"/Vincente "C"

Vincente "D"/Vincente "B"

Al termine della seconda gara, le due squadre vincenti i rispettivi confronti si incontreranno in un'unica gara di finale per l'attribuzione del titolo di "CAMPIONE REGIONALE LND/SGS". In caso di parità di punteggio, l'accesso alla gara di finale è regolato, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- a) migliore differenza reti;
- b) a parità tra reti segnate e reti subite, la migliore differenza reti viene determinata attribuendo valore doppio alla reti segnate in trasferta;
- c) in caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno, l'incontro sarà prolungato di due tempi supplementari di 10' ciascuno;
- d) a situazione invariata, dopo i predetti tempi supplementari, il direttore di gara farà battere i calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.

Le squadre vincenti il titolo di "CAMPIONE REGIONALE" di ciascuna delle due categorie in questione, per come sopra individuate, parteciperanno alla successiva fase nazionale.

Le gare di finale per l'attribuzione del titolo di Campione Regionale avranno svolgimento su campi neutri da individuare. Per dette gare, qualora al termine dei due tempi regolamentari dovesse sussistere parità tra le contendenti, le stesse saranno prolungate di due tempi supplementari di 10' ciascuno e, persistendo parità, si ricorrerà ai calci di rigore, che verranno eseguiti nel rispetto delle vigenti modalità regolamentari

RETROCESSIONI

- a) per il Campionato "Allievi", al termine dello stesso, si applicheranno le seguenti retrocessioni ai Campionati Provinciali e Locali:
 - girone "A": due (2) retrocessioni;
 - girone "B": due (2) retrocessioni;
 - girone "C": due (2) retrocessioni
 - girone "D": due (2) retrocessioni
- b) per il Campionato "Giovanissimi", al termine dello stesso si applicheranno le seguenti retrocessioni ai Campionati Provinciali e Locali:
 - girone "A": una (1) retrocessione;
 - girone "B": una (2) retrocessione;
 - girone "C": una (1) retrocessione;
 - girone "D": due (2) retrocessione

TEMPO DI DURATA DELLE GARE

- Campionato "Allievi": le gare vengono disputate in due tempi di **40'** ciascuno;
- Campionato "Giovanissimi": le gare vengono disputate in due tempi di **30'** ciascuno

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una "**causa di forza maggiore**".

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo

vo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

COMUNICATO UFFICIALE

I Comunicati Ufficiali, di norma, verranno pubblicati nella giornata di giovedì direttamente sul sito del Comitato Regionale Calabria L.N.D. e potranno essere visionati direttamente

al seguente indirizzo internet: **www.crcalabria.it**

Si rammenta che non è dovere del Comitato comunicare telegraficamente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sia ai calciatori (anche quelli non espulsi dal campo e quelli colpiti da squalifica per quarta ammonizione), sia ai dirigenti ed alle Società.

Conseguentemente, a conferma di quanto avvenuto nelle precedenti stagioni sportive, questo Comitato non invierà per posta i propri Comunicati Ufficiali

Inoltre, si rammenta che, a norma delle vigenti disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni e comunicazioni del Comitato si presumono conosciute con la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali che verrà effettuata mediante affissione all'albo istituito presso la sede del Comitato Regionale ed i provvedimenti in essi riportati hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

Eventuali richieste di variazione del programma gare (anticipo o posticipo della data di svolgimento o dell'ora di inizio delle gare, variazione del campo di gioco), adeguatamente motivate e documentate, dovranno pervenire al Comitato **almeno cinque giorni prima** della data fissata per la disputa della gara e sempre a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma

Si precisa, comunque, che per assicurare la regolarità di svolgimento del Campionato, non saranno consentite variazioni al programma delle gare ufficialmente pubblicato, se non nei casi di comprovata assoluta necessità. Conseguentemente, eventuali generiche richieste di spostamento delle varie gare per "ac-cordi intercorsi tra le Società" non potranno essere accolte.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purchè ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente Organo Federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

- sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dai Comitati Prov.li e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalle Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C; - qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- d) mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Le Società devono mettere a disposizione del direttore di gara, per lo svolgimento della funzione di assistente di parte, un dirigente regolarmente tesserato - ai sensi dell'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. - o un tecnico tesserato o un calciatore tesserato, dei quali debbono essere indicati in distinta i dati anagrafici completi

Si rammenta che, per quanto attiene le gare del Settore Giovanile e Scolastico, l'im-piego in detta funzione di calciatori, non è applicabile la norma che un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore. Conseguentemente, il calciatore inizialmente utilizzato come assistente di parte, successivamente, può prendere parte alla gara.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare, hanno la facoltà di sostituire definitivamente sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle N.O.I.F., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva;
- soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la Società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della rac-comandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo della tassa che deve essere allegata al reclamo a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale €. 52,00
alla Commissione Disciplinare Territoriale €. 62,00

Avverso le delibere della Commissione Disciplinare Territoriale è possibile produrre reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale la cui tassa reclamo dovuta è pari ad €. 180,00

Il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 44 e 46 del nuovo Codice di Giustizia Sportivo

RECAPITI COMITATO REGIONALE

Si comunicano di seguito i recapiti per le comunicazioni dirette con il Comitato regionale Calabria per quanto attiene l'attività giovanile:

INDIRIZZO POSTALE: **F.I.G.C. – COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D.**
 SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE
 VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
 88100 CATANZARO

TELEFONO: **0961.752718**
 0961.752731

FAX: **0961.759977**

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino